

Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria nonché per entrate patrimoniali e da servizi

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 1, commi 796-802 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), disciplina le concessioni di rateizzazione, prima dell'inizio della procedura esecutiva, per le seguenti entrate di competenza del comune:

- entrate tributarie
- entrate patrimoniali e/o da servizi

siano esse derivate da avvisi bonari, da avvisi di accertamento o da altro avviso analogo, anche relative a più annualità.

La presentazione della richiesta di rateizzazione interrompe i termini di prescrizione del debito.

Articolo 2 - Criteri e modalità di ammissione al beneficio della rateizzazione

La concessione di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concessa con provvedimento assunto dal responsabile del servizio interessato, su richiesta del debitore che si trovi in condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria, fino ad un massimo di settantadue rate mensili secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

La concessione di rateizzazione per un importo complessivo superiore ad € 5.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un anno. A titolo di copertura dei maggiori interessi legali e di eventuali ulteriori spese ed oneri di qualsiasi natura sostenuti dall'ente creditore l'importo della fidejussione deve essere maggiorato del 10%.

A seguito di specifica richiesta da parte del debitore il numero di rate, come sopra determinato, può essere ridotto.

Per "condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà" si intende tutto ciò che possa comportare una momentanea carenza di liquidità finanziaria.

Si considerano inoltre cause ostative alla possibilità di soddisfare regolarmente l'adempimento tributario:

- per le persone fisiche e le ditte individuali, lo stato di salute proprio (o dei propri familiari) e qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

- per le persone fisiche e le ditte individuali, la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta o non iscritta a ruolo, oppure eventi imprevedibili provocati da forza maggiore;
- per le persone giuridiche, le situazioni di crisi economiche settoriale o locali, desumibili da documenti aziendali da cui sia possibile rilevare la situazione di obiettiva difficoltà.

Il carattere temporaneo della situazione di difficoltà finanziaria ha come limite temporale di riferimento il biennio precedente alla scadenza del debito.

La procedura di concessione della rateizzazione può essere attivata esclusivamente in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti debiti, rateazioni o dilazioni. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del debito di cui si chiede la rateizzazione prima dell'inizio della procedura esecutiva o di consegna dei ruoli all'agente della riscossione.

Può essere consegnata direttamente al protocollo dell'ente oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata; qualora il documento non sia firmato digitalmente deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità.

La domanda dovrà indicare:

- gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
- l'importo da rateizzare, la richiesta di rateizzazione con l'indicazione del numero di rate mensili che si intende proporre;
- la dettagliata motivazione, con eventuale documentazione a supporto, per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

Articolo 4 - Procedimento di concessione

L'istruttoria è compiuta dal Funzionario responsabile dell'entrata oggetto di dilazione.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Il Funzionario può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine di 15 giorni.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

Per la valutazione delle situazioni economiche dei debitori, il responsabile del procedimento può richiedere idonea documentazione oltre al supporto, da esprimersi anche sotto forma di parere, al Servizio Sociale dell'ente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singola entrata adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego motivato sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione specifica le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate dovute.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato con semplice comunicazione anche in formato elettronico.

Articolo 5 - Interessi

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato - esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione - si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del debitore.

Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alle rate dovute.

Articolo 6 - Scadenza delle rate

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione con decorrenza dal mese successivo all'atto di approvazione della rateizzazione. Sono di uguale importo, arrotondato all'unità di euro, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo. La richiesta deve pervenire prima dell'emissione di un eventuale sollecito.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono in ogni caso a carico del debitore beneficiario della dilazione.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme contenute in altri regolamenti comunali in materia di rateizzazioni di pagamento. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.